

N. 1077

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VENTUCCI, BALDINI e SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Negli anni tra il 1938 ed il 1945, a causa della guerra cino-giapponese e dell'ultima guerra mondiale, i cittadini della comunità italiana in Cina furono espropriati di tutti i loro averi.

Nel 1965, dopo ben ventisette anni, in seguito ad una sentenza di un tribunale italiano che riconobbe la legittimità delle richieste di risarcimento da parte di un cittadino italiano nei confronti del Governo giapponese, ed alle conseguenti azioni esecutive intentate contro i beni in Italia del Giappone, si aprì la trattativa tra il Governo italiano e quello giapponese per il pagamento da parte del Governo giapponese dei beni perduti dai cittadini italiani.

La trattativa in questione si protrasse con fasi alterne fino al 1972, e la causa principale della difficoltà di raggiungere l'accordo era la richiesta giapponese del pagamento da parte dell'Italia di una enorme cifra a copertura delle spese di guerra cui l'Italia si era impegnata nei confronti degli alleati dell'Asse.

Solo nel 1972, fu raggiunto un accordo su tutta la materia del contendere e il Governo giapponese pagò una cifra a stralcio ed a completa definizione di tutti i rapporti e fu ripristinato l'accordo commerciale con il Giappone, siglato qualche anno prima, ma sospeso a causa della mancata definizione delle rivendicazioni.

L'onorevole Moro, nel 1971, all'epoca Ministro degli esteri, ebbe ad impegnarsi affinché le richieste di risarcimento di tutti gli aventi diritto, potessero avere il più ampio riconoscimento e soddisfacimento delle loro ragioni nell'ambito delle previsioni di legge.

Tuttavia, nonostante le leggi 7 giugno 1975, n. 294, 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, non è stata ancora completata la liquidazione degli indennizzi dei profughi dell'Estremo Oriente di cui allo scambio di note fra Italia e Giappone, reso esecutivo dalla legge 7 giugno 1975, n. 293, perchè il Ministero del tesoro ha rallentato l'espletamento delle pratiche.

Essendo passati cinquantotto anni dagli eventi di cui all'accordo italo-giapponese e ventiquattro anni dallo scambio di lettere per l'accordo medesimo e la conseguente legge 7 giugno 1975, n. 294, occorre rivedere il coefficiente di rivalutazione degli indennizzi perchè altrimenti non solo non si liquida il valore di ripristino del bene, ma nemmeno il 10 per cento della rivalutazione monetaria tra il 1938 e la data di effettivo pagamento dell'indennizzo.

Il presente disegno di legge vuol porre rimedio alla negligenza dell'Amministrazione aggiungendo un coefficiente di rivalutazione di 75 a quelli già stabiliti delle precedenti leggi.

Naturalmente la spesa di tali liquidazioni graverà sul capitolo 4543 del bilancio del Tesoro, soltanto che questa ulteriore rivalutazione verrà pagata completamente con titoli di stato di cui alla citata legge n. 16 del 1980.

Tutto ciò ha valore sempre che l'Amministrazione dello Stato si impegni a procedere alla liquidazione entro breve tempo, in maniera che tutti i profughi abbiano finalmente una soluzione equa, anche potenziando la struttura amministrativa all'uopo preposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le società di cittadinanza italiana che abbiano ottenuto indennizzi o abbiano in corso pratiche per ottenerli per beni, interessi e attività perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone, di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

2. Agli indennizzi di cui al comma 1 si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio praticati sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 75, oltre l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione già stabiliti dalle precedenti leggi 7 giugno 1975, n. 294, 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1985, n. 135. L'integrazione degli indennizzi, di cui al presente comma, sarà pagata con titoli di Stato di cui alla citata legge n. 16 del 1980.

3. La domanda per ottenere i benefici di cui alla presente legge deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di essa, al Ministero del tesoro.

4. La liquidazione è effettuata d'ufficio dal Ministero del tesoro.

5. La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1996 di lire 500 milioni. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e le variazioni della struttura amministrativa per la rapida liquidazione delle pratiche.

